

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

SECONDA COMMISSIONE
(Territorio, Ambiente e Infrastrutture)

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 20 ottobre 2022

Presidente: Manuele Marcovecchio

Consigliere Segretario facente funzione: Luca De Renzis

	ASS.		ASS.
<i>BLASIOLI Antonio</i>		<i>FEDELE Giorgio</i>	
<i>CIPOLLETTI Marco</i>		<i>FEBBO Mauro</i>	
<i>D'ANNUNTIIS Umberto</i>		<i>MARCOVECCHIO Manuele</i>	
<i>D'INCECCO Vincenzo</i>	X	<i>QUAGLIERI Mario</i>	X
<i>DE RENZIS Luca</i>		<i>SANTANGELO Roberto</i>	
<i>DI BENEDETTO Americo</i>		<i>STELLA Barbara</i>	
<i>DI MATTEO Emiliano</i>		<i>PIETRUCCI Pierpaolo</i>	

Sono altresì pervenute deleghe dei Consiglieri: D'Annuntiis più delega Quagliari e De Renzis più delega D'Incecco.

DELIBERA N. 2

OGGETTO: "Modifiche al d.p.g.r. 13 agosto 2007, n. 3/Reg. e modifiche al d.p.g.r. 22 luglio 2019, n. 3/Reg."

La Seconda Commissione Consiliare Permanente,

VISTO l'articolo 38 dello Statuto;

VISTO l'art. 76 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale d'Abruzzo;

VISTA la proposta di Regolamento di iniziativa consiliare Cons. Marcovecchio, rubricata con il n. 17/2022 recante "Modifiche al d.p.g.r. 13 agosto 2007, n. 3/Reg.";

UDITA la relazione del Presidente della Seconda Commissione Consiliare Permanente;



DATO ATTO che è stato presentato ed approvato, a maggioranza regolamentare, numero 1 emendamento modificativo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 luglio 2019, n. 3/Reg. "Regolamento per la disciplina dei controlli interni all'amministrazione del Consiglio regionale";


ESEGUITE distinte votazioni con procedimento palese sia dell'emendamento presentato sia del singolo articolo di cui consta il Regolamento e, dato atto che ciascuno di essi è stato approvato a maggioranza Regolamentare,

Messo ai voti, sempre con procedimento palese, il regolamento nel suo complesso come modificato

LO APPROVA

con la maggioranza prescritta dal Regolamento Interno dei Lavori del Consiglio Regionale d'Abruzzo.

Consigliere Segretario
Luca De Renzi



Il Presidente
Manuele Marcovecchio



RELAZIONE
DELLA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE
(Territorio, Ambiente e Infrastrutture)

Il presente regolamento, rubricato con il n. 17/2022, d'iniziativa consiliare - Cons. Marcovecchio, è stato assegnato in data 7 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 76 del Regolamento interno dei lavori del Consiglio regionale, alla Seconda Commissione Consiliare Permanente in sede deliberante.

La Commissione lo ha esaminato nella seduta del 20 ottobre 2022 e nel corso della stessa è stato presentato ed approvato, a maggioranza regolamentare, n. 1 emendamento modificativo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 luglio 2019, n. 3/Reg. "Regolamento per la disciplina dei controlli interni all'amministrazione del Consiglio regionale".

Di seguito la Commissione ha approvato, all'unanimità dei Consiglieri presenti, l'unico articolo componente il Regolamento ed, infine, l'intero articolato nel suo complesso così come modificato.

Hanno votato a favore i Consiglieri: Marcovecchio, Febbo, Di Matteo, De Renzis più delega D'Incecco, D'Annunziis più delega Quagliari, Santangelo, Stella, Fedele, Di Benedetto, Blasioli e Cipolletti.

In conseguenza dell'approvazione dell'emendamento si è provveduto alla rimodulazione del titolo.

Il Presidente
Mantele Marcovecchio



“Modifiche al d.p.g.r. 13 agosto 2007, n. 3/Reg. e modifiche al d.p.g.r. 22 luglio 2019, n. 3/Reg.”

Art. 1

(Modifiche al d.p.g.r. 13 agosto 2007, n. 3/Reg.)

1. Al decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 2007, n. 3/Reg (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee) sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 3 dell'articolo 12 è sostituito con il seguente:

“3. Nei casi in cui per la realizzazione delle opere di derivazione è necessaria l'acquisizione di titoli abilitativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le domande sono dichiarate procedibili se corredate del certificato di destinazione urbanistica dal quale risulti la conformità delle opere alle previsioni degli strumenti urbanistici ovvero, allorché non esista vincolo preordinato alla realizzazione di tali opere, dell'accordo di programma intervenuto tra l'Amministrazione comunale e il richiedente la concessione. Nei casi in cui, per la realizzazione del progetto, sia necessario utilizzare, in tutto o in parte, infrastrutture idrauliche esistenti necessarie all'esercizio di un pubblico servizio, le domande sono dichiarate procedibili se corredate del nulla-osta dell'Ente proprietario e/o gestore delle stesse in garanzia dell'assenza di interferenze con l'esercizio del servizio svolto.”;

b) il comma 1 dell'articolo 64 è sostituito con il seguente:

“1. In attuazione dell'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dell'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 (Modifiche alla L.R. 3 agosto 2011, n. 25 e disposizioni in materia di Consorzi di bonifica), la presente sezione disciplina le modalità di esercizio della facoltà attribuita ai Consorzi di bonifica e di irrigazione, di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. Gli usi idroelettrici possono essere esercitati dal Consorzio di Bonifica, titolare delle opere di derivazione, in ogni punto del sistema infrastrutturale a condizione che la restituzione sia ubicata su qualsiasi opera artificiale di competenza del Consorzio stesso indipendentemente dall'utilizzazione successiva.”;

c) il comma 3 dell'articolo 65 è abrogato;

d) il comma 4 dell'articolo 65 è sostituito con il seguente:

“4. Il Servizio Procedente verifica, in sede istruttoria, il possesso dei requisiti soggettivi da parte del Consorzio, la completezza della documentazione presentata e le condizioni di cui all'art. 64, comma 1 ed acquisisce il previsto parere di cui all'articolo 13, comma 1.”;

e) il comma 5 dell'articolo 65 è sostituito con il seguente:

“5. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda. Qualora, entro il detto termine, il Servizio Procedente non adotti il provvedimento di autorizzazione ovvero non richieda integrazioni documentali, la domanda si intende accettata qualora non sia intervenuto un atto di diniego da parte dell'Autorità di Bacino. In caso di accettazione della domanda resta a carico del richiedente l'obbligo del pagamento del canone per l'uso richiesto, secondo quanto previsto dall'articolo 32, e dell'acquisizione, a carico del Consorzio, delle eventuali ulteriori autorizzazioni e dei nulla-osta ambientali necessari all'esecuzione delle opere.”;



- f) al comma 7 dell'articolo 65 le parole “*e della prestazione delle polizze di cui all'art. 37*” sono soppresse.

Art. 2

(Modifiche all'art. 7 del Regolamento n. 3 del 2019)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 luglio 2019, n. 3/Reg. “*Regolamento per la disciplina dei controlli interni all'amministrazione del Consiglio regionale*” la parola “*semestrale*” è sostituita dalla seguente: “*annuale*”.



Relazione del proponente

I Consorzi di Bonifica affrontano giornalmente, con forza e determinazione, problematiche di diversa natura per ottemperare alla funzione pubblica a cui sono destinati ovvero soddisfare le esigenze irrigue dei territori dominati.

I temi di sostenibilità economica ed i cambiamenti climatici sono forse le sfide più grandi che i Consorzi saranno chiamati ad esaminare nei prossimi anni e molto dipenderà anche dalla visione della classe politica di oggi e di domani.

Il prezzo dell'energia elettrica, come dai dati pubblicati dal GME, è passato da una media di 60 €/MWh, dell'ultimo decennio, ad un prezzo odierno di oltre 500 €/MWh, per via delle tensioni internazionali con proiezioni a lungo termine non inferiori a 350 €/MWh; ciò si riflette inesorabilmente sul nostro quotidiano con insostenibili costi energetici.

Il Legislatore Nazionale, attraverso l'art. 166 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha concesso ai Consorzi di Bonifica la facoltà di utilizzare le acque fluenti nel proprio sistema infrastrutturale anche per la produzione di energia elettrica attraverso procedure semplici attuabili attraverso l'istituto del silenzio-assenso; tale possibilità permette concretamente ai Consorzi di bilanciare il proprio fabbisogno energetico ottenendo anche ulteriori introiti.

Dall'esperienza quotidiana però si evince come le norme di attuazione Regionali abbiamo reso solo teorica l'applicazione delle previsioni Nazionali facendo sì che tutti i procedimenti avviati in tal senso vengano stritolati nella macchina della burocrazia vanificando *de facto* la volontà del Legislatore.

Le armi in possesso dei Consorzi sono poche e spuntante e le uniche alternative valide, se ogni altra possibilità prevista verrà preclusa, saranno quelle di finanziare l'enorme deficit con finanziamenti Regionali o con l'aumento dell'imposizione.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra riportato, appare evidente la necessità di novellare il Regolamento regionale n. 3/2007.

